



**GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS 18 APRILE 2016, N. 50  
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA E OPERATIVA  
DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO  
REGIONALE 2014-2020  
CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Premesse**

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, modalità di compilazione e presentazione dell'offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto:

**“Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020”**, come meglio specificato nel Capitolato tecnico-amministrativo (allegato E).

L'affidamento in oggetto è stato autorizzato con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 224 in data 28 febbraio 2017, e avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 59, comma 1 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, Codice).

Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data.....;

CUP: H79G17000140009 CIG: 71970265BC

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- 4) Capitolato tecnico-amministrativo;
- 5) Schema di contratto.

**1. Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara**

1.1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice si precisa che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto, dato il carattere unitario dello scopo perseguito con il servizio posto a gara, che si traduce nel dare attuazione

al Piano di valutazione del Programma, la Stazione appaltante ha inteso assicurare la necessaria omogeneità ed efficacia nell'acquisizione dei dati pertinenti e nella loro rielaborazione, stante anche l'anti economicità di frazionare prestazioni rivolte ad un unico scopo e la possibilità che, in caso di frazionamento, l'inadempimento da parte di anche uno solo degli operatori comprometta la realizzazione dell'intero servizio.

1.2. Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

<b>Prestazioni oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara</b>	<b>Principale - P Accessoria - A</b>	<b>CPV</b>
Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020	<b>P</b>	79411000 (Servizi generali di consulenza gestionale)

1.3. La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2023.

1.4. L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari Euro 780.000,00 (euro settecentoottantamila/00). I costi della sicurezza sono pari a Euro 0,00, in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

1.5. L'appalto è finanziato con la provvista dell'Asse 7 - Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020.

## 2. Soggetti ammessi alla gara

2.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, ed, in particolare:

- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), di cui all'art. 45, comma 2 del Codice. I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
- operatori economici di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), di cui all'art. 45, comma 2, del Codice, oppure operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
- operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 45 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

2.2. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.

## 3. Condizioni di partecipazione

**Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- ▶ le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- ▶ le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

## 4. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato tecnico amministrativo, Schema di contratto d'appalto) e relativi allegati è disponibile sul sito internet: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 5. Chiarimenti

5.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento, all'indirizzo: [programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it](mailto:programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it) almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

5.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino a 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

5.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi".

## 6. Modalità di presentazione della documentazione

6.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6.2. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 80, l'art. 83, comma 3, l'art. 90, e l'art. 45 del Codice.

6.3. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

6.4. La documentazione per la partecipazione alla gara potrà essere redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it>.

6.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6.6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 del Codice.

Il simbolo "■" evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

Il simbolo "►" evidenzia i casi di esclusione dalla gara.

6.7. ► Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 83 del Codice.

6.8. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. Lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## 7. Comunicazioni

7.1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 52 del Codice e dell'art. 6 del D. Lgs. n. 82/2005, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

7.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

7.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 8. Subappalto

L'aggiudicatario potrà affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- in sede di offerta l'operatore economico abbia indicato la terna dei subappaltatori e i servizi o parti di servizi e forniture che intende subappaltare, fermo restando che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

L'affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall'art. 105 del Codice.

## 9. Ulteriori disposizioni

9.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

9.2. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

9.3. L'offerta vincherà il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo differimenti richiesti dalla stazione appaltante e comunicati sul sito <http://www.regione.veneto.it>

9.4. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 120 (centoventi) giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (art. 32, commi 8 e 9 del Codice). Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

9.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

9.6. Ai sensi dell'art. 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento", comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n.18 aprile 2016, n. 50", fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata dall'Autorità in successivo apposito atto, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati, oltre che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 72 dello stesso Codice, anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti.

La pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del Codice, è altresì effettuata, per estratto, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici che il D. M. citato o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9.7. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## **10. Cauzioni e garanzie richieste**

10.1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due) dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente ad Euro 15.600,00 (euro quindicimilaseicento/00).

10.2. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

10.3. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell'offerente:

- a) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria ai sensi del precedente punto 10.3, lettera a), l'offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione da una dichiarazione contenente l'impegno di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, in qualità di fideiussore, a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto, ai sensi dell'art. 93, comma 8, ultima frase, alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.5. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- 1) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico e di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (art. 103, comma 9 del Codice), qualora il sopra citato schema tipo venga approvato entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte; in caso contrario potranno essere utilizzati gli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123);
- 2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 4) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;
- 5) avere efficacia per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice;
- 6) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice;
- 7) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, rimanendo comunque il fideiussore obbligato in solido col debitore principale;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

10.6. ■ La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

10.7. ► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

10.8. Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata nei confronti dell'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre rispetto agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.9. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo art..

10.10. Si precisa che, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, sarà ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.

Si applica la riduzione del 50% (cinquanta), non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 30% (trenta), anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 20% (venti), anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o

servizi che costituiscano almeno il 50% (cinquanta) del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Per fruire delle riduzioni di cui al citato art. 93, comma 7 del Codice, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo sarà ridotto del 30% (trenta), non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. n.n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

10.11. Si precisa che:

a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni;

b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **11. Pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**

11.1. ► I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad euro 70 (settanta/00), attenendosi alle modalità previste dalla Delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016.

■ La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

► In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## **12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

12.1. ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

1) ► Iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice). Si precisa che, in considerazione dell'interpretazione della nozione di operatore economico ai sensi della Direttiva UE n. 24/2014, tale da ricomprendere qualunque ente che offra sul mercato la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare, possono partecipare alla procedura operatori economici anche non iscritti alla Camera di Commercio, qualora l'iscrizione non sia prevista in relazione alla loro natura giuridica e l'oggetto della gara sia compatibile con i loro fini statutari (in tal caso allegare copia dello Statuto nella Busta A – Documentazione Amministrativa);

2) ► fatturato globale minimo annuo riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, pari ad almeno euro 312.000,00, (trecentododicimila/00), I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (Allegato XVII del Codice, parte I, lettera c).

La scelta del requisito di cui al presente punto è stata effettuata al fine di garantire l'ammissione alla procedura di operatori economici dotati di solidità finanziaria, necessaria ad assicurare la corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi, considerando la rilevanza e anche la durata del contratto che verrà aggiudicato;

3) ► esecuzione negli ultimi tre esercizi approvati di servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;

4) ► almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dagli artt. 86, comma 4 e 82, comma 2 del Codice.

12.2. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare uno specifico Documento di gara unico europeo (punto 15 del presente disciplinare) attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice.

12.3. ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice.

#### **(Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi)**

12.4. Per il requisito relativo all'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l'oggetto di gara:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE:
  - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell'iscrizione alla competente camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza).
  - b. nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

12.5. Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo e ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 12.1 n. 2) e n. 3) deve essere soddisfatto:

- a. dal raggruppamento temporaneo, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.



- b. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
- c. In caso di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice.

12.6. Le referenze bancarie devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.1, nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) ai sensi dell'art. 47 del Codice, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento di tali soggetti, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

### **13. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

13.1. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, così come aggiornata dalla delibera n. 157 del 17 febbraio 2016, e ss.mm.ii. e con le modalità di cui agli artt. 5 e 6 della predetta delibera.

13.2. I requisiti speciali di partecipazione di cui al paragrafo 12, salvo quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice, potranno essere comprovati attraverso la seguente documentazione:

a) quanto al requisito di cui al paragrafo 12.1 n. 1), se si tratta di un cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, inserita nel sistema AVCpass dall'operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;

b) quanto al requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al paragrafo 12.1 n. 2), riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. Ove le informazioni sul fatturato in esame non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.

c) quanto al requisito relativo ai servizi analoghi di cui al paragrafo 12.1 n. 3), l'attestazione delle prestazioni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi è comprovata:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, da certificati rilasciati in originale o in copia conforme, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori; in mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel predetto sistema le fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;

- se trattasi di servizi prestati a privati, mediante certificazione rilasciata dal committente o mediante copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

### **14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

14.1 ► Il plico contenente l'offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o mediante corrieri o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro le ore 13.00 del giorno 3 novembre 2017 esclusivamente all'indirizzo Regione del Veneto – Direzione Programmazione Unitaria - Dorsoduro 3494/A – Rio Tre Ponti - 30123 Venezia - Italia. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste

14.2 Ai fini dell'accertamento del termine prefissato, fa fede unicamente la data e l'ora di ricezione del plico presso il Protocollo della Regione del Veneto - Direzione Programmazione Unitaria - Dorsoduro 3494/A – Rio Tre Ponti - 30123 Venezia - Italia (indipendentemente dalla modalità di consegna prescelta); l'Ufficio protocollo è aperto al pubblico dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle 16.30, e al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

14.3 Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura **Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. CIG: 71970265BC** oltre all'indicazione “NON APRIRE, OFFERTA GARA D'APPALTO”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va riportata sul plico la denominazione di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

14.4 Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

14.5 ► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

14.6 ► Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, tardive, alternative, espresse in modo indeterminato o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

14.7 ► per le imprese straniere sarà ritenuta causa di esclusione la presentazione di offerte o, più in generale, di documentazione non redatta in lingua italiana o non corredata da traduzione giurata in lingua italiana, ai sensi dell'art. 6.3.

## 15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”

Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. Domanda di partecipazione (All. D1);
2. DGUE (All. D2);
3. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. D3).

15.1 ■ **domanda di partecipazione** (vedasi Allegato D1), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Si precisa che:

15.1.1. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

15.1.2. ■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

15.1.3. ■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

15.1.4. ■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

15.2 ■ **Documento di gara unico europeo (DGUE)** (Allegato D2), previsto dall'art. 85 del D. Lgs. 50/2016 attuativo della Direttiva 2014/24/UE, conforme al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, come adeguato alla normativa italiana ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, contenente "Linee Guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016".

Il DGUE, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Nel DGUE dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

**Nella Parte II, lettera A**, le informazioni relative all'Operatore economico:

- Dati identificativi;
- Informazioni generali;
- Indicazione della forma di partecipazione.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, il DGUE deve essere presentato dai soggetti che vengono indicati di seguito:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE per ciascuno degli operatori economici partecipanti alla procedura in forma congiunta deve essere presentato un DGUE distinto, conformemente a quanto previsto dall'Allegato I "Istruzioni" al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete deve essere presentato un DGUE distinto per ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, il DGUE è presentato, separatamente, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all'art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l'indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l'elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l'attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall'art. 49, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 56/2017).

L'indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

**Nella Parte II, lettera B,** le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico.

**Nella Parte II, lettera C,** le informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento):

- in caso di avvalimento, dovrà essere presentato un DGUE distinto per ciascuno dei soggetti interessati, debitamente firmato e compilato da questi ultimi con le informazioni richieste nelle Parti II e III del DGUE.

**Nella Parte II, lettera D,** le informazioni in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa riferimento.

In particolare, in caso di subappalto, l'operatore economico dovrà:

- 1) elencare i subappaltatori proposti nel numero di tre (tenendo conto di quanto previsto dal Codice degli appalti all'art. 105, Comma 6), come richiesto dal DGUE, Parte II, lettera D;
- 2) indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, conformemente a quanto previsto dall'art. 105 del Codice;
- 3) fornire per ogni singolo subappaltatore indicato le informazioni richieste nella Parte II "Informazioni sull'Operatore economico" del DGUE alle lettere A e B e nella Parte III "Motivi di esclusione" del DGUE, nonché fornire le informazioni contenute nella Dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato D3 (in questo caso tenendo conto di quanto previsto dal Codice degli appalti all'Art. 80 "Motivi di esclusione").

**Nella Parte III, lettera A,** le informazioni relative ai motivi di esclusione legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali (art. 80 del Codice) di attuazione dei motivi stabiliti dal Paragrafo 1 dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE.

Pertanto, ai sensi dell'art. 80 del Codice costituiranno motivo di esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto le condanne penali (e nello specifico le sentenze definitive di condanna, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale), anche riferite al subappaltatore, per i reati di cui alle lettere da a) a f) del Comma 1 dell'art. 80 del Codice degli Appalti, facendo riferimento a quanto specificato dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

**Nella Parte III, lettera B,** i motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni nazionali di attuazione (nello specifico, l'art. 80, comma 4 del Codice) dell'art. 57, Paragrafo 2 della Direttiva.

**Nella parte III, lettera C,** i motivi legati alle ipotesi di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali, conformemente a quanto disposto dall'art. 80, comma 5, in attuazione dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva.

In particolare l'operatore economico dovrà dichiarare:

- se sono state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 80, comma 5, lettera a), del Codice), nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice degli appalti;
- se si trova in una delle situazioni descritte dall'art. 57, paragrafo 4, lett. b) della Direttiva e specificate dall'art. 80, Co. 5, lett. b) del Codice (stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,

salvo il caso di concordato con continuità aziendale) o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;

- se si è reso colpevole di gravi illeciti professionali ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4 della Direttiva e più specificatamente, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice;
- se sia a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla gara d'appalto ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice (art. 57, p. 4, lett. e) della Direttiva e art. 80, comma 5, lettera d) del Codice);
- se ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'appalto (art. 80, comma 5, lettera e).

**Nella Parte III, lettera D, gli altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana,** a tale riguardo l'Operatore economico (nel caso di operatori plurisoggettivi valgono le medesime indicazioni date per DGUE, punto 15.2 del presente disciplinare) è tenuto a compilare, oltre alla parte III, lettera D, della DGUE, anche la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (di cui all'allegato D3) nella quale dovrà dichiarare:

**A: la veridicità delle attestazioni contenute nel Documento di Gara Unico Europeo;**

**B: di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto, specifiche della legislazione nazionale, di seguito elencate:**

- dall'art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per il reato di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- dall'art. 80, comma 5, lettera f-bis) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- dall'art. 80, comma 5, lett. f-ter) del Codice, che esclude dalla gara l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- che non sussiste alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 (o legge equivalente per imprese di un altro Stato membri), relativa ai piani di emersione prevista dalla suddetta legge.

Infine il concorrente dovrà dichiarare:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della procedura per la quale la dichiarazione è resa;
- di accettare il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04 agosto 2015 di cui al punto 24 del presente documento;
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
(oppure )
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - 1) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - 2) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- che in caso di aggiudicazione sarà compiuto quanto necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- che in caso di aggiudicazione, sarà assicurata la disponibilità di tutti i documenti pertinenti l'operazione ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Consiglio dell'Unione Europea e anche in corso d'opera, in occasione dei controlli in loco ai sensi dell'art. 125 dello stesso Regolamento, sarà assicurato l'accesso ai medesimi e saranno forniti, in tali occasioni, estratti o copie dei suddetti documenti alla Regione del Veneto e a tutti gli organismi regionali, statali e comunitari titolati ad eseguire controlli;
- di aver preso cognizione che l'intervento di cui alla presente procedura è attuato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- di avere preso visione del bando di gara e del capitolato tecnico-amministrativo e di accettare integralmente e incondizionatamente l'appalto alle condizioni stabilite dal predetto capitolato, in particolare con i divieti, prescrizioni e condizioni stabilite dallo stesso per lo svolgimento della gara e per l'esecuzione del servizio, con relative conseguenze in caso di violazione o difformità;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38 del 28 gennaio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  
*(per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice) di possedere il requisito previsto dall'art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;*
- *(nel caso di servizio effettuato in R.T.I. o consorzi ordinari o GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete):*  
le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici facenti parte del concorrente plurisoggettivo;

Alla Dichiarazione sostitutiva, il concorrente dovrà allegare:

- eventuale documentazione relativa all'avvalimento e al subappalto;
- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, aggiornata con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, relativo al concorrente; in aggiunta, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria e/o all'impresa subappaltatrice;
- attestazione in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, con allegata dichiarazione concernente l'impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- attestazione di avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara di Euro 70,00 di cui all'art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2005 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici, lavori servizi e forniture, secondo le seguenti modalità:
  - ✓ on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
  - ✓ in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

**Nella Parte IV, Criteri di selezione**, l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i seguenti requisiti:

- (lettera A "idoneità" del DGUE) requisiti di idoneità professionale (art. 58 della Direttiva, art. 83 del Codice e punto 12.1, n.1) del presente disciplinare): nello specifico l'operatore economico dovrà dichiarare di essere iscritto presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto (art. 83, comma 3 del Codice);
- (lettera B "capacità economica e finanziaria" del DGUE) requisiti di capacità economico finanziaria (Art. 58 della Direttiva, art. 83 del Codice e punto 12.1, n. 2) del presente disciplinare): nello specifico, l'operatore economico dovrà dichiarare un fatturato globale minimo annuo (denominato fatturato annuo "generale" al punto 1a), lettera B, della medesima Parte IV del DGUE ) riferito ad ognuno degli ultimi tre esercizi approvati pari ad almeno euro 312.000,00, (euro trecentododicimila/00), I.V.A. esclusa. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
- (lettera C "capacità tecniche e professionali" DGUE) requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 58 della Direttiva, art. 83 del Codice degli appalti e punto 12.1, n. 3) del presente disciplinare): nello specifico, l'operatore economico dovrà dichiarare di aver prestato negli ultimi tre esercizi approvati servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, a favore di amministrazioni o enti pubblici da provare con certificati di corretta esecuzione e buon esito rilasciati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi (Allegato XVII del Codice), con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi stessi;
- l'operatore economico dovrà altresì fornire le pertinenti informazioni richieste nei punti da 2) a 5) della lettera C parte IV del DGUE, (esclusi i punti specificatamente dedicati agli appalti di lavori e forniture).

Si precisa che l'Operatore economico non dovrà compilare le Parti IV, lettera D e V, mentre dovrà compilare la parte VI del DGUE relativa alle Dichiarazioni finali.

15.3. Si precisa che le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art.80, comma 11 del Codice).

#### **15.4. Ulteriore documentazione da allegare alla DGUE per i soggetti associati:**

- ✓ **Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**
  - atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.
- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**
  - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- ✓ **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**
  - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- ✓ **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**  
dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
  - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 co. 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
  
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
  - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**
  - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
  - dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
  
- ✓ **Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**
  - in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
  - (o in alternativa)**
  - in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

15.5. Infine si precisa quanto segue:

- La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità delle attestazioni, dichiarazioni ed elementi di cui al paragrafo 15 potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, Comma 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda.
- In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.



## 16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnica”

16.1 ► La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito riportata.

16.1.1 Ai fini della descrizione del servizio offerto e, conseguentemente, della valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta, dovrà essere prodotta una relazione in conformità alle specifiche individuate e nel limite delle facciate in formato A4 secondo quanto precisato nello Schema di offerta tecnica (vedasi Allegato D4), che dovrà, sulla base di quanto previsto nel Capitolato tecnico-amministrativo, presentare gli elementi di seguito elencati:

A. contenuti e metodologie delle attività valutative:

- sintetica presentazione dell’offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio);
- sintesi delle esperienze pregresse nella valutazione di politiche socio economiche (policies e programmi);
- proposta di valutazione con specifico riferimento al Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto. Si richiede di descrivere le fonti dei dati; le metodologie di valutazione, anche in relazione alle caratteristiche dell’offerente (profilo della/del Società/RTI/Consorzio) e alle esperienze pregresse nella valutazione di politiche socio economiche (policies e programmi); il peso e le modalità delle analisi di tipo qualitativo e quantitativo; le modalità di esecuzione dei casi di studio e delle indagini in loco; l’organizzazione dei comitati di esperti e dei focus groups;
- modalità di erogazione del servizio nel suo complesso e con specifico riferimento ad ogni prodotto/attività dello stesso elencato di seguito, in coerenza con i requisiti indicati dal Capitolato tecnico:
  - ✓ disegno integrato di valutazione da elaborare in collaborazione con l’Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020;
  - ✓ rapporti annuali di valutazione (RAV) (la valutazione annuale a carattere operativo include l’esecuzione di 5 casi studio che prevedano un’indagine sul campo per ogni azione);
  - ✓ relazione sui progressi del Programma;
  - ✓ valutazione della Strategia di Comunicazione del Programma;
  - ✓ valutazione delle attività di comunicazione e dei piani annuali di comunicazione del POR FESR 2014-2020 (tale attività include la realizzazione di specifici sondaggi e indagini riguardo al grado di conoscenza del POR FESR 2014-2020, al giudizio sull’Unione europea e sulle politiche europee, sulle opportunità offerte dal POR FESR 2014-2020, sugli interventi finanziati, sui risultati ottenuti, sull’efficacia degli strumenti di informazione e comunicazione utilizzati dall’Amministrazione regionale. Tali indagini devono essere effettuate con cadenza annuale e mirate a tre diverse platee di riferimento: i beneficiari delle azioni, i membri del Tavolo di partenariato e la popolazione regionale nel suo complesso);
  - ✓ valutazione del contributo del Programma alla Strategia dell’Unione;
  - ✓ sintesi dei risultati delle precedenti valutazioni;
  - ✓ studio degli indicatori di realizzazione e di risultato del Programma;
  - ✓ valutazioni tematiche: un approfondimento tematico per ciascuno dei temi indicati all’art. 6 del Capitolato tecnico amministrativo e ulteriori 3 approfondimenti individuati dall’Autorità di Gestione, dal Comitato di sorveglianza e dal Partenariato;
  - ✓ rapporti di valutazione a carattere strategico (le attività di valutazione strategica, programmate nel 2019 e nel 2023 dal Piano di valutazione al paragrafo 4.1, tabella n. 4, includono l’organizzazione di un focus group per ciascuna Azione del POR FESR 2014-2020 e di un comitato composto da non meno di tre esperti per ciascun Asse);
- attività complementari e di supporto tecnico all’Autorità di Gestione:
  - ✓ acquisizione dei dati e monitoraggio degli indicatori previsti nel POR;
  - ✓ redazione della Relazione annuale di attuazione;
  - ✓ redazione della sintesi per il cittadino;

- ✓ supporto tecnico per l'attività di autovalutazione del rischio di frode (come previsto dal Documento "Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo" al Paragrafo 2.1.4 ed in linea con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013, art. 125, paragrafo 4, lettera c) e ai lavori della Commissione di Autovalutazione del rischio di frode, di cui al DDR n. 48 del 30 giugno 2017;
  - ✓ verifica del soddisfacimento delle Condizionalità ex ante del POR FESR 2014-2020, con particolare riferimento alla strategia di specializzazione intelligente;
  - ✓ analisi e verifica dell'attuazione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) in raccordo con l'attuazione del POR FESR 2014-2020;
  - ✓ partecipazione alle riunioni del Comitato di sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali.
- attività di docenza in seminari, gruppi di lavoro e altro tipo di corsi nell'ambito della formazione obbligatoria sul tema della valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'impatto delle politiche cofinanziate dal FESR e degli interventi che rientrano nel POR FESR 2014-2020 rivolti al personale delle Autorità coinvolte e degli eventuali Organismi Intermedi designati nella gestione e nel controllo del programma;
- B. caratteristiche e descrizione del Gruppo di Lavoro:
- descrizione del gruppo di lavoro con evidenziazione degli elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi di cui all'art. 9 del Capitolato.  
In accompagnamento alla descrizione, dovranno essere allegati i curricula vitae dei componenti il Gruppo di Lavoro.
- C. modello organizzativo del Gruppo di Lavoro:
- descrizione del modello organizzativo del Gruppo di Lavoro, individuazione delle responsabilità all'interno del medesimo Gruppo, dei ruoli operativi e di verifica per l'attuazione delle attività valutative, dei referenti per le relazioni con il committente, descrizione dell'organigramma del Gruppo, dettaglio dell'impegno lavorativo per ciascun professionista espresso in frazioni di Full Time Equivalent (FTE: un FTE equivale ad una persona che lavora a tempo pieno per un anno lavorativo).

Copia dell'offerta tecnica dovrà essere fornita su supporto informatico (CD-ROM) in file pdf non protetto. Tutti i servizi proposti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico-amministrativo.

► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

16.2 ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

## **17. Contenuto della Busta "C – Offerta economica"**

17.1 ► Nella busta "C – Offerta economica" deve essere contenuta, a pena di esclusione, l'offerta economica, predisposta secondo il modello allegato D5 al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa;

► il ribasso globale percentuale da applicare all'importo posto a base di gara, in cifra e lettera, IVA esclusa.

Al presente appalto non si applicano gli oneri in materia di salute e sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili all'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice in quanto servizi di natura intellettuale.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere, prevale l'importo indicato in lettere.

► L'offerta economica, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

Tutti i prezzi dovranno essere espressi con un numero massimo di cifre decimali dopo la virgola pari a 2 (due); in caso di espressione degli importi con un numero di decimali superiore a tale limite, saranno considerate esclusivamente le prime 2 (due) cifre decimali dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

17.2 Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

17.3 All'interno della busta "C-Offerta Economica", il concorrente può inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4 del Codice. La busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell'impresa e la seguente dicitura "Gara per Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014/2020 - Giustificazioni".

## 18. Criterio di aggiudicazione

18.1 ► L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

### *Criteri di valutazione e relativi pesi*

	Elementi di valutazione		Pesi
<b>1</b>	<b>Prezzo</b>		<b>25</b>
<b>2</b>	<b>Offerta tecnica</b>		<b>75</b>
	2.1	Caratteristiche tecniche e metodologiche	35
	2.2	Qualità del Gruppo di Lavoro	35
	2.3	Certificazioni di qualità	5
		<b>SOMMANO</b>	<b>100</b>

### *Valutazione elemento 2.1 – Caratteristiche tecniche e metodologiche*

		Sub elementi di valutazione	Sub Pesi	Peso
<b>2.1</b>	<b>Caratteristiche tecniche e metodologiche</b>			<b>35</b>
	2.1 a)	Grado di affidabilità delle metodologie offerte rispetto ai contenuti individuati nel POR FESR 2014-2020 e nel Piano di Valutazione e alle indicazioni operative contenute nel Capitolato tecnico	20	
	2.1 b)	Frequenza e significatività del ricorso all'acquisizione diretta di dati primari e all'effettuazione di indagini di campo	10	
	2.1 c)	Numero e significatività delle banche dati utilizzate, ad integrazione di quelle indicate nel POR FESR 2014-2020 e nel Piano di valutazione	5	

### *Valutazione elemento 2.2 – Qualità del Gruppo di Lavoro*

		Sub elementi di valutazione	Sub	Peso
--	--	-----------------------------	-----	------

			<b>Pesi</b>	
<b>2.2</b>	<b>Qualità del Gruppo di Lavoro</b>			<b>35</b>
	2.2 a)	Grado di adeguatezza delle competenze specialistiche del Gruppo di Lavoro	20	
	2.2 b)	Efficacia del modello organizzativo del Gruppo di Lavoro	15	

### *Valutazione elemento 2.3 – Certificazioni di qualità*

		<b>Sub elementi di valutazione</b>	<b>Sub Pesi</b>	<b>Peso</b>
<b>2.2</b>	<b>Certificazioni di qualità</b>			<b>5</b>
	2.3 a)	Possesso di certificazioni di qualità e/o ambientali e loro significatività nell'erogazione del servizio	5	

### **Criteri motivazionali**

#### **Elementi**

#### **2.1 - Caratteristiche tecniche e metodologiche**

- a. Sarà valutato il numero, la tipologia e il grado di approfondimento dei metodi valutativi proposti, la loro varietà in termini di differenziazione tra metodi qualitativi, quantitativi, in riferimento alle necessità valutative delle azioni e dell'impianto complessivo del POR FESR 2014-2020 e alle indicazioni operative contenute nel Capitolato.
- b. Sarà valutata la frequenza e la significatività del ricorso all'acquisizione diretta di dati primari e all'effettuazione di indagini di campo, in riferimento alle necessità valutative delle azioni e dell'impianto complessivo del POR FESR 2014-2020 e alle indicazioni operative contenute nel Capitolato.
- c. Sarà valutato il numero e significatività, in riferimento alle necessità valutative delle azioni e dell'impianto complessivo del POR FESR 2014-2020 e alle indicazioni operative contenute nel Capitolato, delle banche dati utilizzate, ulteriori rispetto a quelle già indicate dal committente nella documentazione di gara.

#### **2.2 – Qualità del Gruppo di Lavoro**

- a. Il grado di adeguatezza delle competenze specialistiche del Gruppo di lavoro sarà valutato con riferimento alla maggiore copertura del Team di Lavoro rispetto ai vari ambiti di valutazione, alla maggiore anzianità lavorativa maturata, rispetto ai minimi richiesti dal Capitolato, nonché in relazione all'esperienza lavorativa acquisita negli ambiti della valutazione dei programmi cofinanziati dal FESR così come specificati nel Capitolato (artt. 6 e 9).
- b. L'analisi dell'efficacia del modello organizzativo, in riferimento alla assegnazione/articolazione dei compiti e delle funzioni nell'incarico del Gruppo di lavoro e della struttura di supporto alle attività di valutazione, mira a valutare la capacità organizzativa e tecnica in ambito aziendale, la sinergia tra professionalità diverse che devono operare assieme in maniera coordinata per affrontare e risolvere le eventuali problematiche, l'efficacia dell'interazione con il committente.

#### **2.3 – Certificazioni di qualità**

- a. Sarà valutato il maggior numero e la maggiore copertura delle certificazioni di qualità e/o ambientali e la loro applicabilità al servizio prestato.

18.2 I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 77 e 216, comma 12 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al presente paragrafo, mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore, secondo i criteri e le formule esplicitati nella tabella che segue:

**Formula generale per l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore**

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

$P_i$  = punteggio concorrente  $i$ ;

$C_{ai}$  = coefficiente criterio di valutazione  $a$ , del concorrente  $i$ ;

$C_{bi}$  = coefficiente criterio di valutazione  $b$ , del concorrente  $i$ ;

.....

$C_{ni}$  = coefficiente criterio di valutazione  $n$ , del concorrente  $i$ ;

$P_a$  = peso criterio di valutazione  $a$ ;

$P_b$  = peso criterio di valutazione  $b$ ;

.....

$P_n$  = peso criterio di valutazione  $n$ .

18.3 Valutazione della qualità del servizio. La valutazione delle offerte tecniche sarà effettuata: mediante i confronti a coppie eseguiti sulla base della matrice triangolare e della tabella semantica di seguito rappresentate.

Si precisa che la determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare (vedi ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,....., N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. La tabella conterrà tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due. Ogni commissario valuterà quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire.

Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuirà un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione verranno attribuiti punteggi intermedi.

In ciascuna casella verrà collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, verranno collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	....	N
A							
	B						
		C					
			D				
				E			
					.....		
						N-1	

- preferenza massima = 6
- preferenza grande = 5
- preferenza media = 4
- preferenza piccola = 3
- preferenza minima = 2
- parità = 1

18.4 I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:

- a) se vi sono almeno 3 (tre) offerte, effettuando, da parte di ogni commissario, i confronti a coppie delle proposte dei concorrenti seguendo la scala semantica di cui sopra e riportando i risultati dei confronti nelle tabelle triangolari secondo le linee indicate nella spiegazione della matrice triangolare di cui sopra;
- b) determinando la somma dei gradi di preferenza che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti mediante i confronti a coppie di cui al punto sub a);
- c) attribuendo il coefficiente uno alla somma di valore più elevato e assegnando alle altre somme un coefficiente proporzionalmente ridotto;
- d) se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), a ciascun criterio o sub-criterio è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato da parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio o sub-criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

18.5. Valutazione dell'elemento prezzo. La commissione giudicatrice provvede ad attribuire i punteggi relativi all'elemento prezzo in base alla formula seguente.

Nel caso dell'elemento "prezzo", tale formula verrà applicata all'offerta economica, considerando il ribasso complessivo offerto.

#### **Formula "bilineare" per l'attribuzione del punteggio relativo al prezzo**

$C_i$  (per  $A_i \leq A$  soglia) =  $X (A_i / A$  soglia)

$C_i$  (per  $A_i > A$  soglia) =  $X + (1,00 - X) [(A_i - A$  soglia) / (A max - A soglia)]

Legenda:

$C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$A_i$  = valore del ribasso del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,90

A max = valore del ribasso più conveniente

Per i calcoli saranno usate le impostazioni di default del software in uso all'Amministrazione regionale per i fogli di calcolo, mentre i risultati (coefficienti valutazione offerta tecnica, coefficienti offerta economica, ecc. fino al punteggio finale) saranno arrotondati alla terza cifra dopo la virgola.

### **19. Operazioni di gara**

19.1 La prima seduta pubblica del Seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa avrà luogo presso la sede della Regione del Veneto – Direzione Programmazione Unitaria - Dorsoduro 3494/A – Rio Tre Ponti, 30123 Venezia – Italia, il giorno 15 novembre 2017, alle ore 10.00, salvo eventuale rinvio che sarà comunicato, almeno tre giorni prima, via PEC, agli offerenti e reso noto mediante avviso sul sito internet regionale: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi". L'avviso di rinvio riporta la nuova data e sede previsti per la prima seduta del Seggio di gara.

Chiunque può essere ammesso a partecipare, ma solo i rappresentanti dei concorrenti (legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti) possono rilasciare dichiarazioni a verbale. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi, previa comunicazione mediante avviso sul sito internet regionale: <http://www.regione.veneto.it>, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" effettuata almeno tre giorni antecedenti la data fissata. Le successive sedute pubbliche dello stesso Seggio o della Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte tecniche ed economiche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC, all'indirizzo fornito in sede di offerta, almeno tre giorni prima della data fissata.

19.2 La Commissione giudicatrice e il Seggio di gara sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sono composti da un numero dispari di 3 (tre) membri ciascuno.

La Commissione giudicatrice è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l'appalto e svolge anche funzioni di supporto al RUP nella valutazione della congruità delle offerte. In capo ai componenti della Commissione giudicatrice non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

19.3 Sulla base della documentazione contenuta nella busta A, il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà:

- a) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa.
- b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, il Seggio di gara provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- f) a predisporre apposito verbale relativo alle attività svolte;
- g) ad inviare la risultanze finali della propria valutazione al RUP per la predisposizione e pubblicazione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

19.4 All'esito della verifica della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà a consegnare gli atti, compreso il provvedimento di cui al punto 19.3, lettera g), alla Commissione giudicatrice che, in apposita seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

19.5 In una o più sedute riservate, la Commissione di gara procederà all'esame delle offerte tecniche con l'attribuzione dei punteggi secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

19.6 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione di gara comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.

19.7 Nella stessa seduta di cui al punto 19.6, la Commissione di gara procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

19.8 Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, e in tutti i casi di esclusione di un'offerta per mancanza dei requisiti, la Commissione di gara provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

19.9 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

19.10 La Commissione di gara comunicherà, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

19.11 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, la Commissione di gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice alla verifica delle spiegazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

19.12 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

19.13 Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, fatta salva l'applicazione dell'art. 77 del R.D. 827/1924 nel caso i concorrenti, in corso di seduta, dichiarino di voler proporre offerte migliorative.

19.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione di gara, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione della congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

## **20. Verifica di anomalia delle offerte**

20.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) si verifica la prima migliore offerta anormalmente bassa, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- b) la stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
- c) si richiede per iscritto all'offerente di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le spiegazioni che ritenga utili;
- d) si assegna all'offerente un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
- e) la stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 5, lettere a), b), c), d);



f) non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

g) la stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

## **21. Informazioni di carattere tecnico-amministrativo**

21.1 Saranno a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d'appalto, ivi comprese le spese di bollo e registro.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il capitolato tecnico-amministrativo;
- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica.

21.2 Il soggetto aggiudicatario dovrà:

a) presentarsi per la stipulazione del contratto entro il termine posto dall'Amministrazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 del Codice, pena l'incameramento della cauzione provvisoria, la revoca dell'affidamento dell'incarico ed il conferimento dello stesso al concorrente che segue in graduatoria;

b) costituire cauzione definitiva a garanzia del contratto per un importo pari al 10% (dieci) del valore complessivo del contratto o aumentato, nel caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci) o al 20% (venti), nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del Codice.

La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (prestata in sede di offerta) da parte dell'Amministrazione regionale che provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva potrà essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economie e delle finanze.

La fidejussione dovrà: essere incondizionata; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile; prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto di appalto, ivi inclusa l'applicazione ed il pagamento delle penali; qualora risultasse aggiudicatario un costituendo Raggruppamento temporaneo di imprese, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

21.3 Qualora l'Amministrazione rilevi, mediante i propri accertamenti, la non veridicità delle dichiarazioni del disciplinare relative ai requisiti di cui al presente disciplinare e contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (Allegato D2), la stessa si riserva di presentare denuncia penale e, se la falsità delle dichiarazioni sia accertata in capo al soggetto aggiudicatario, di assumere il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

21.4 Oltre agli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., l'Amministrazione procederà altresì all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative in capo al soggetto aggiudicatario come previsto dalla normativa di legge vigente in materia di lotta alla delinquenza organizzata. Qualora dall'accertamento risulti l'esistenza di alcune delle cause ostative previste dal D. Lgs 159/2011, l'Amministrazione assumerà il provvedimento finalizzato alla decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente assegnazione dell'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, incameramento del deposito cauzionale provvisorio quale risarcimento del danno.

## 22. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## 23. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## 24. Protocollo di legalità

In conformità a quanto previsto dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015, sono apposte le seguenti clausole per la partecipazione alla gara:

- a) non potrà essere contratto alcun vincolo con subappaltatori o subcontraenti che abbiano subito un esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ed una clausola espressa in tal senso dovrà essere inserita, a pena di risoluzione di diritto e d'applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria pari al 10% (dieci) del valore del contratto, da destinare all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire, in qualsiasi contratto di subappalto o subcontraenza;
- b) la stazione appaltante si riserva di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del D.Lgs. n. 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- c) le ditte concorrenti dovranno indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), o ad altro Ente, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;
- d) l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano per il servizio, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.6 settembre 2011, n. 159;
- e) l'impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi a tutti gli obblighi derivanti dal rispetto del citato "Protocollo di legalità";
- f) l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo dovrà essere assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio: il mancato assolvimento di tale obbligo comporterà la risoluzione del contratto ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. Tale obbligo sarà indicato nel/i contratto/i d'appalto/subappalto/subcontraenza e non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma d'interferenza;

g) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

- h) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- i) è vietato il subappalto o sub affidamento a favore di aziende partecipanti alla gara.